

## **DISPENSA N. 6**

### **15 e 16 Ottobre 2013**

## **REGOLAZIONE DELLA RETE ISTITUZIONALE DEI “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ”**

Un periodo – chiave: 1997-2001

La nozione di “Servizi alla persona e alla comunità”

La riforma costituzionale n. 3 del 2001 che riforma il sistema delle regole statali e regionali

Come si fa ad analizzarla

Come “funziona” e quali effetti produce


Il concetto di “distribuzione” delle politiche sociali applicate ai servizi sociali, educativi e sanitari in Italia

Gli effetti sul sistema sanitario e sul sistema dei servizi sociale ed educativi

La metafora del gioco degli scacchi



Per comprendere il funzionamento del sistema delle politiche sociali riferite ai servizi sociali ed educativi è molto opportuno utilizzare in modo strategico le **REGOLE**



## **STATO E REGIONI** in rapporto ai **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

### **GRANDI FASI STORICHE**

- 1 PREVISIONE DELLE REGIONI NELL'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ITALIANO (1946-1948)**
- 2 ISTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E PRIMO ESERCIZIO DEI COMPITI ANNI 1972-1977**
- 3 SECONDA GRANDE MODIFICA DEL SISTEMA DELLE REGIONI (ANNI 1997-2001)**
- 4 ATTUALE SISTEMA DELLO STATO REGIONALE ITALIANO E PROCESSI ATTUALI DI MODIFICA**

## **PERIODIZZAZIONE ANALITICA DELLO STATO REGIONALE ITALIANO**

<b>MOMENTI - CHIAVE</b>	<b>EVENTI ISTITUZIONALI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1946</li><li>• 1948</li> <li>• 1963</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Statuto speciale della Sicilia</li><li>• previsione delle Regioni nell'ordinamento dello stato italiano</li><li>• Statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta</li><li>• Statuto speciale Friuli Venezia Giulia</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1968 - 1972</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie</li><li>• istituzione delle regioni ordinarie</li><li>• approvazione degli Statuti ordinari</li><li>• primo trasferimento delle funzioni statali</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1977</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• secondo trasferimento delle funzioni statali</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1990 - 1998</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ordinamento delle autonomie locali (1990, 2000)</b></li><li>• <b>finanza e contabilità degli enti locali (1995)</b></li><li>• <b>ulteriore decentramento dei poteri legislativi alle Regioni: "massimo decentramento a Costituzione invariata" (cosiddette "leggi Bassanini": 1997/98)</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2001</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b> riforma del Titolo V della Costituzione: forte mutamento dei rapporti Stato – Regioni</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2004 - 2006</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ulteriore riforma della Costituzione, con particolare riferimento al Titolo V: introduzione di un particolare "Stato federale" in Italia. Legge costituzionale respinta con Referendum</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2008</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• progetto del "federalismo fiscale"</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2013</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• progetto di riforma costituzionale</li></ul>


## **Metodo delle PERIODIZZAZIONI, ossia della analisi dei “CICLI STORICI” DELLE POLITICHE**

**l’arco temporale**

**entro il quale è possibile VEDERE**

**con una certa precisione:**


- **contesto storico**
- **inizio**
- **sviluppo ed evoluzione**
- **connessioni con altre politiche**
- **successivi cambiamenti**



**1997/1998**  
**LE "LEGGI BASSANINI":**  
***Alcuni significati/chiave***

- SECONDA FASE NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DELLE REGIONI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO
- INFLUENZA SUI MODI DI ESPRIMERE LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELL'ORDINAMENTO POLITICO ITALIANO
- DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'"
- ULTERIORE DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI "SERVIZI SOCIALI" NELL'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ITALIANO
- INTRODUZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL PRINCIPIO DELLA "SUSSIDIARIETA'"
- CONSENTE DI CHIARIRE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL WELFARE NELLA SITUAZIONE ITALIANA

# ***PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Processi istituzionali delle cosiddette “Leggi Bassanini” (1997/1998)***




Cosa producono queste regole?

Definiscono il CAMPO OPERATIVO

Tracciano i CONFINI DEL SISTEMA

Mostrano i PROCESSI



# **Contenuti essenziali del Decreto Legislativo 112/1998 MATERIE di competenza delle Regioni**

**SVILUPPO ECONOMICO  
e PRODUZIONE**

Artt. 11, 12

**TERRITORIO  
AMBIENTE**

Artt. 51, 52

**SERVIZI ALLA PERSONA e  
alla COMUNITA'**

- **TUTELA della SALUTE:** artt. 112-127
- **SERVIZI SOCIALI:** artt. 128-134
- **ISTRUZIONE SCOLASTICA:** artt. 135-139
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE:** artt. 140-147
- **BENI e ATTIVITA' CULTURALI:** artt. 148-155
- **SPETTACOLO:** art. 156
- **SPORT:** art. 157

**POLIZIA AMMINISTRATIVA**


Art. 158

## ***NUOVA FASE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: DLGS 112/1998***

- **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  
COMUNITA':**

- **TUTELA DELLA SALUTE (art. 112-127)**

- **SERVIZI SOCIALI (art. 128-134)**



PER SERVIZI SOCIALI SI INTENDONO TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, GRATUITI E A PAGAMENTO, O DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTA' CHE LA PERSONA UMANA INCONTRA NEL CORSO DELLA SUA VITA, ESCLUSE SOLTANTO QUELLE ASSICURATE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE E DA QUELLO SANITARIO, NONCHE' QUELLE ASSICURATE IN SEDE DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- **ISTRUZIONE SCOLASTICA (art. 135-139)**

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 140-147)**

- **BENI E ATTIVITA' CULTURALI (art. 148-155)**

- **SPETTACOLO (art. 156)**

- **SPORT (art. 157)**

## **SCANSIONE DELLE PAROLE CHIAVE**

PER **SERVIZI SOCIALI** SI INTENDONO

TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA  
**PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI  
SERVIZI**, GRATUITI E A PAGAMENTO,

O DI **PRESTAZIONI ECONOMICHE**

DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE  
**SITUAZIONI DI BISOGNO** E DI DIFFICOLTA'

CHE LA PERSONA UMANA INCONTRA NEL  
**CORSO DELLA SUA VITA**,

**ESCLUSE** SOLTANTO QUELLE ASSICURATE  
DAL **SISTEMA PREVIDENZIALE**

E DA **QUELLO SANITARIO**,

NONCHE' QUELLE ASSICURATE IN  
SEDE DI **AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA**

L' effetto è la

## **DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI**

Si tratta di un concetto – cardine nella analisi delle politiche sociali

Definizione:


***È il concreto modo in cui, storicamente:***

***1 si sono formate e consolidate le istituzioni***

***ed avviene (in quel preciso contesto statale)***

***2. l'attribuzione degli specifici compiti nella strutturazione delle cosiddette "attività finalizzate al benessere" (welfare state)***

## ***IL SISTEMA delle POLITICHE DEI SERVIZI: le fondamentali COMPONENTI DOPO LA RIFORMA***



A partire dalla mappa precedente possiamo essere **più precisi** nella distribuzione delle funzioni e distinguere:

<b>PREVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensioni di vecchiaia</li><li>• infortuni sul lavoro e malattie professionali</li><li>• Disoccupazione</li><li>• Assegni familiari</li><li>• Previdenza complementare</li></ul>
<b>SERVIZI SANITARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• medicina di base</li><li>• assistenza farmaceutica</li><li>• medicina specialistica</li><li>• ospedali</li></ul>
<b>SERVIZI SOCIOSANITARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• servizi per le disabilità</li><li>• psichiatria</li><li>• servizi per le famiglie e i minori</li><li>• servizi per le tossicodipendenze</li></ul>
<b>"SERVIZI SOCIALI"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• servizi sociali comunali</li></ul>
<b>SERVIZI EDUCATIVI</b> "connessi ai "SERVIZI SOCIALI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• servizi ad esplicito contenuto professionale educativo interconnessi al sistema dei "servizi sociali"</li></ul>
<b>SERVIZI SOCIALI afferenti al sistema della giustizia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• affidamenti in prova ai servizi sociali</li></ul>

Come leggere il  
Campo “SERVIZI SOCIALI”?

Distinguendo fra:

ISTITUZIONI

ORGANIZZAZIONI  
DI SERVIZIO




...

**LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  
E LA LEGGE COSTITUZIONALE n. 3/2001  
COME STRUMENTO PER:**


- 1. IDENTIFICARE CON PRECISIONE L'ELENCO DEI CAMPI OPERATIVI DELLE POLITICHE SOCIALI**
  
- 2. INDIVIDUARE I DIVERSI LIVELLI DI RESPONSABILITA' DELLA REGOLAZIONE LEGISLATIVA DELLE POLITICHE SOCIALI**
  
- 3. ANALIZZARE I RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI FRA LO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI**

Per avvicinarci al nostro oggetto di indagine occorre individuare la struttura sottostante alla mappa


## Questa è la MAPPA



## Questa è la STRUTTURA sottostante



## I MUTAMENTI AGISCONO SUI RAPPORTI FRA



STATO CENTRALE

REGIONI

ENTI LOCALI  
Con particolare riferimento ai  
COMUNI


# Cosa è una **LEGGE COSTITUZIONALE**: Procedura “aggravata” di approvazione

## Definizione:

Fonte del diritto che ha lo stesso valore di una norma costituzionale

## Procedura (Cost. art. 138, 2° comma):

- 2 successive deliberazioni a distanza superiore di 3 mesi
- nella seconda deliberazione maggioranza assoluta dei componenti
- può essere richiesto Referendum, tranne nel caso che sia approvata con maggioranza dei 2/3



Analisi di dettaglio sui contenuti di:

1

## **LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge Costituzionale n. 3 2001**

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
<b>Art. 114</b> La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.	<b>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</b>  <b>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</b>  <b>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</b>

Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
<p>Art. 117                      La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:                      ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;                      circoscrizioni comunali;                      polizia locale urbana e rurale;                      fiere e mercati;                      beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;                      istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;                      musei e biblioteche di enti locali;                      urbanistica;                      turismo ed industria alberghiera;                      tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;                      viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;                      navigazione e porti lacuali;                      acque minerali e termali;                      cave e torbiere;                      caccia;                      pesca nelle acque interne;                      agricoltura e foreste;                      artigianato.</p> <p>Altre materie indicate da leggi costituzionali.                      Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha <b>legislazione esclusiva</b> nelle seguenti materie:</p> <p>A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei <b>livelli essenziali delle prestazioni</b> concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) <b>previdenza sociale</b>;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
Art. 117	<p>Sono materie di <b>legislazione concorrente</b> quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;</p> <p><b>tutela della salute;</b> alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</p> <p><b>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</b></p> <p><b>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</b></p> <p>....</p>

## Analisi sintetica

# **PUNTI CHIAVE della RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE**

## **Legge Costituzionale n. 3 2001**

confermata dal referendum del 7 ottobre 2001

- **COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI SONO ENTI AUTONOMI** CON PROPRI STATUTI, POTERI E FUNZIONI
- **STATO**: LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE MATERIE CHE RICHIEDONO UNA NECESSARIA UNITARIETÀ NAZIONALE (POLITICA ESTERA; POLITICHE MIGRATORIE; DIFESA; FORZE ARMATE; SICUREZZA; MONETA; CITTADINANZA; PREVIDENZA SOCIALE; NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE; ECC.) ED ANCHE LA:


**“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”**

- **LEGISLAZIONE CONCORRENTE** FRA STATO E REGIONI IN ALCUNE MATERIE FRA CUI:
  - ISTRUZIONE, SALVA L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CON ESCLUSIONE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
  - TUTELA DELLA SALUTE
  - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

**“NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO “**

- **REGIONI**: POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

## LA POTESTA' LEGISLATIVA DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE del 2001 3 SFERE DI REGOLAZIONE NORMATIVA



Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

## Assetto istituzionale emergente

### **STATO**

Norme generali sui  
diritti di cittadinanza

### **REGIONI**


- Sanità: legislazione concorrente
- Servizi sociali: legislazione esclusiva

### **COMUNI**

Forte ruolo nella gestione e  
programmazione dei servizi sociali



## PROCESSI ISTITUZIONALI DI “LOCALIZZAZIONE” DEI SERVIZI ALLA PERSONA



# LA REGOLAZIONE DEI **SERVIZI SOCIALI** DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE




**QUINDI:  
REGOLAZIONE CONDIVISA FRA  
REGIONI E COMUNI**

---

# LA REGOLAZIONE DEI **SERVIZI SANITARI**

## DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE



## LE REGOLE NORMATIVE E IL GIOCO DEGLI SCACCHI



**OGNI PEZZO E' MOSSO IN FUNZIONE DEL RUOLO CHE SVOLGE:**

- **IL RE PUO' MUOVERSI LUNGO QUALSIASI DIREZIONE, PERO' DI UNA SOLA CASELLA**
- **LA REGINA PUO' MUOVERSI LUNGO QUALSIASI DIREZIONE NEL NUMERO DI CASELLE DESIDERATO**
- **LA TORRE PUO' MUOVERSI SOLO LUNGO LE CASELLE ORIZZONTALI E VERTICALI, MAI LUNGO LE DIAGONALI**
- **L' ALFIERE PUO' MUOVERSI PER UN QUALSIASI NUMERO DI CASELLE, PERO' SOLO LUNGO LE DIAGONALI. QUINDI PUO' MUOVERSI SOLO LUNGO LE CASELLE DI UN UNICO COLORE E SOLO LUNGO LA META' DELLE CASELLE DELLA SCACCHIERA**
- **LA MOSSA DEL CAVALLO DESCRIVE UNA "L": DUE CASELLE A SINISTRA, DESTRA, IN ALTO O IN BASSO E POI, DOPO UNA ROTAZIONE DI 90', UN'ALTRA CASELLA**
- **IL PEDONE PUO MUOVERSI SOLO DI UNA CASELLA ALLA VOLTA. PERO', QUANDO E' NELLA POSIZIONE INIZIALE, PUO' MUOVERSI ANCHE DI DUE CASELLE**

<b>SISTEMA DEI SERVIZI</b>	<b>GIOCO DEGLI SCACCHI</b>
CAMPO O SITUAZIONE ENTRO CUI OPERANO I VARI SOGGETTI	LA SCACCHIERA
ATTORI, SOGGETTI	I VARI PEZZI DEL GIOCO
REGOLE	TIPO DI MOSSA
GLI OBIETTIVI	SINGOLE MOSSE ORIENTATE AGLI OBIETTIVI
STRATEGIE ossia il rapporto fra vincoli e possibilità	IL COMPLESSO DELLE MOSSE DEI GIOCATORI

**CI SONO SOLO 7 REGOLE PER LE MOSSE ESEGUIBILI  
NEL GIOCO DEGLI SCACCHI,  
MA IL NUMERO DELLE DIFFERENTI POSIZIONI DEI PEZZI SULLA  
SCACCHIERA,  
RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE ALTERNATA DI QUESTE POCHE  
REGOLE  
DA PARTE DI DUE GIOCATORI,  
E' VERAMENTE IMMENSA**

**In Conrad Waddington,  
*Strumenti per pensare: un approccio globale ai sistemi complessi*  
Edizioni Scientifiche e tecniche Mondadori 1977, p. 29-30**

*Alle volte gli sembrava d'essere sul punto di scoprire un sistema coerente e armonioso che sottostava alle infinite difformità e disarmonie, ma nessun modello reggeva il confronto con quello del gioco degli scacchi.*

*Forse, ..., bastava giocare una partita secondo le regole, e contemplare ogni successivo stato della scacchiera come una delle innumerevoli forme che il sistema delle forme mette insieme e distrugge.*

Italo Calvino